

COMUNE di FAGGIANO

(Provincia di Taranto)

C.A.P.74020C- Cod. Fisc. 80011170737 Tel.099.5912292 Fax. 099.5912465

Prot. N.

del 3/03/2021

ORDINANZA N 04. DEL 03/03/2021

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITO IN VIA MARCONI

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16:

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a; VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020:

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020; VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ord. n. 41, in vigore dal 6 novembre 2020) – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l'articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto: «Trasmissione documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"»;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, rubricata: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

RILEVATO che è pervenuta nota P.E.C. del Dirigente della scuola dell'infanzia acclarata al prot. n. 1142 in data odierna, con la quale ha comunicato che un collaboratore amministrativo è risultato positivo al COVID - 19;

CONSIDERATO che il caso rilevato in ambito scolastico impone una attività di sanificazione e pulizia straordinaria al fine di prevenire altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per la competente ASL;

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 nel territorio, confermano una maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi, che rende

difficoltosa anche l'attività di contact tracing nonché la tempestività dell'esecuzione dei tamponi diagnostici e di screening;

RITENUTO necessario, per quanto innanzi, a scopo cautelativo dover sospendere le attività didattiche della scuola dell'infanzia sito in via Marconi per potere eseguire le necessarie operazioni di sanificazione degli ambienti utilizzati dal personale scolastico e dall'utenza;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

La CHIUSURA della scuola dell'infanzia sito in via Marconi e la conseguente sospensione dell'attività didattica in presenza con decorrenza dal giorno 4 marzo 2021 sino al giorno 11 marzo 2021 compreso, per consentire le necessarie operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici e di pulizia straordinaria.

AVVERTE

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

DISPONE

- 1. Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Faggiano;
- 2. Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell'Ufficio territoriale di governo competente;
- 3. Di trasmettere il presente atto al Dirigente della scuola dell'infanzia di Faggiano sita in via Marconi;
- 4. al Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto;
- 5. al Comando Stazione dei carabinieri
- 6. alla Polizia locale;

